SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 luglio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Agenzia italiana del farmaco

Commissione nazionale per le società e la borsa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino della Puglia

Ministero dell'interno

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2011.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova e gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010. (Ordinanza n. 3949).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e successive modifiche, nonché la nota del 10 giugno 2011 del Presidente della Regione Liguria;

Considerato che si rende necessario provvedere alla prosecuzione degli interventi inerenti alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova, mediante l'assegnazione al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e successive modifiche, dei necessari finanziamenti;

Vista la nota del 17 giugno 2011 con cui la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso il proprio assenso in ordine all'utilizzo delle risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 7 ottobre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010, nonché la nota del 10 giugno 2011 del Presidente della Regione Liguria;

Considerato che la modifica dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 consente di realizzare un risparmio di spesa;

Ravvisata la necessità di provvedere con ogni urgenza ad implementare il quadro normativo e finanziario degli stati d'emergenza sopra richiamati per accelerare il rientro in un contesto di ordinarietà;

D'intesa con la Regione Liguria;

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire la prosecuzione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e successive modifiche, la regione Liguria provvede a trasferire nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato, la somma di € 1.500.000,00, disponibile sul bilancio regionale - capitolo 2204 - U.P.B. 2.219.

Art. 2.

1. All'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 le parole: "al 50%" e le parole: "al 30%" sono sostituite dalle seguenti parole: "al 40%".

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A09213

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2011.

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle provincie di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009 con il quale è stato dichiarato, fino al 30 giugno 2010, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2010 con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 giugno 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2011 con il quale è stato, tra l'altro, revocato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle provincie di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Viste le note del 4 aprile e del 13 giugno 2011 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi meteorologici del 6 giugno 2009 che hanno colpito il territorio delle province di Treviso e Vicenza, con le quali è stata rappresentata l'esigenza di una proroga dello stato di emergenza al fine di permettere la realizzazione degli interventi necessari al definitivo superamento del contesto emergenziale di cui trattasi;

Considerato che sono ancora in corso le iniziative di carattere urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere un'ulteriore proroga dello stato di emergenza al fine di consentire l'espletamento di tutti gli interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle provincie di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A09211

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2011.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di Lucca il giorno 29 giugno 2009.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di Lucca il giorno 29 giugno 2009, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2010 con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 30 giugno 2011;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che non sono ancora stati individuati tutti i beneficiari delle misure di sostegno alla popolazione coinvolta dal disastro ferroviario, con particolare riferimento ai contributi straordinari riconosciuti in favore dei familiari delle vittime ed in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio, di cui alla legge 7 luglio 2010, n. 106;

Considerato, altresì, che non è ancora stato realizzato il sottopassaggio ferroviario in sostituzione della passerella pedonale preesistente all'incendio e oggetto di demolizione a seguito del suddetto incendio;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere un'ulteriore proroga dello stato di emergenza al fine di consentire l'espletamento di tutti gli interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Commissario delegato - Presidente della regione Toscana del 18 maggio 2011, con cui si chiede nuovamente la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di Lucca il giorno 29 giugno 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A09212

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 aprile 2011.

Sostituzione di un componente della Commissione Provinciale di Conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 1 del 7 gennaio 2011 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del sig. Eduardo Autorino, membro titolare in rappresentanza della O.S. UIL Milano e Lombardia;

Vista la nota prot. n. 078/ML/te del 19 aprile 2011 della O.S. UIL con la quale viene designato membro titolare della suddetta Commissione il sig. Giuseppe Nicolosi in sostituzione del sig. Eduardo Autorino;

Ritenuto di dovere procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Nicolosi è nominato membro titolare in sostituzione del sig. Eduardo Autorino in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza della O.S. UIL Milano Lombardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 aprile 2011

Il direttore provinciale: WEBER

11A08905

DECRETO 15 giugno 2011.

Ricostituzione della commissione speciale degli esercenti attività commerciali come lavoratori autonomi del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 12 del 15 marzo 2011 di ricostituzione del Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. di Milano;

Visto l'art. 46, comma 1, lettere *b)* ed *f)*, della legge 9 marzo 1989 n. 88, riguardante il contenzioso in materia di prestazioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari ed alle prestazioni di maternità;

Vista la Circolare n. 33/89 del 19 aprile 1989 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 7, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modifiche, dalla la legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha previsto la riduzione «in misura non inferiore al 30%» del numero dei componenti dei comitati provinciali I.N.P.S. di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, così come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989 n. 88;

Vistala nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale - Div. I - prot. n. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010 con la quale vengono fornite linee d'indirizzo alle direzioni provinciali, al fine di uniformare l'applicazione del citato art. 7, comma 10, del decreto legge n. 78/2010;

Considerato che, con tale nota, è stato precisato che la riduzione prevista dall'art. 7, comma 10, del decreto legge n. 78/2010 deve applicarsi anche alle Speciali commissioni dei comitati provinciali competenti a decidere i ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS, concernenti le prestazioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vistala nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali - Divisione II - prot. n. 1075 del 21 gennaio 2011 con la quale è stato precisato che, in analogia a quanto previsto dall'art. 34, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 e successive modificazioni, ciascuna delle Commissioni speciali costituite in seno ai Comitati provinciali dell'INPS ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge n. 88/89 nomina nel proprio seno il Presidente scelto tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte della composizione di ciascuna di esse;

Vistala circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/95 prot. n. 12035 dell'11 gennaio 1995, con la quale sono fornite indicazioni, con i relativi criteri di valutazione, per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerato in particolare che tale circolare ha individuato i seguenti criteri di valutazione per la determinazione del grado di rappresentatività:

1) consistenza numerica del sindacato;

2) significativa presenza territoriale sul piano nazionale;

3) attività di tutela di interessi individuali e collettivi con particolare riferimento alla contrattazione collettiva;

Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70 ed acquisiti dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, dall'Osservatorio del mercato del lavoro della Provincia di Milano e dall'Ufficio regionale ISTAT di Milano i dati di valutazione atti a dedurre l'importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attività produttive nel territorio provinciale di riferimento oltre che la consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate;

Tenuto contodegli elementi di valutazione in possesso della scrivente Direzione provinciale del lavoro con riferimento all'attività di conciliazione delle controversie di lavoro ed alla partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale;

Precisato che gli accertamenti effettuati al fine di stabilire il requisito del maggior grado della rappresentatività, anche sulla base della effettiva operatività delle associazioni e delle organizzazioni interessate, garantendo al contempo il principio del pluralismo partecipativo, hanno riguardato:

1. consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni ed organizzazioni sindacali, rilevati sulla base dei dati dalle medesime forniti e correlati anche alla rilevanza ed al livello di sviluppo oltre che all'indice di occupazione delle forze lavoro impiegate nelle diverse attività produttive;

2. ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale;

3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale;

4. partecipazione alla trattazione dei tentativi di conciliazione delle controversie individuali di lavoro esperite dalla Commissione di conciliazione istituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Milano, nonché alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la Direzione provinciale del lavoro;

Visto l'orientamento giurisprudenziale in base al quale, nel sistema relativo alla formazione di organismi collegiali pubblici, «il principio proporzionale, che tiene conto della presenza di una certa categoria nell'ambito territoriale, deve essere adeguatamente contemperato con il principio pluralistico, volto ad attribuire rilievo agli interessi categoriali nelle loro differenziali composizioni» (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza n. 1067/2007);

Consideratoche si deve provvedere alla costituzione della Speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli esercenti attività commerciali come lavoratori autonomi di cui all'art. 46 comma 3 legge n. 88 del 9 marzo 1989;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni degli esercenti attività commerciali come lavoratori autonomi;

- UNIONE del commercio, del turismo e dei servizi e delle professioni della Provincia di Milano;

- CONFESERCENTI della Provincia di Milano.

Tenuto conto dei criteri e degli orientamenti interpretativi indicati;

Viste le designazioni delle associazioni datoriali interessate;

Decreta:

È costituita la Commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli esercenti attività commerciali come lavoratori autonomi di cui all'art. 46 – comma 3 – della legge 9 marzo 1989 n. 88, così come rimodulato dall'art. 7, comma 10, del decreto legge del 31 maggio 2010 n. 78.

Tale commissione è composta nel modo seguente:

- il direttore *pro tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Milano o un proprio delegato

- il direttore *pro tempore* della Ragioneria provinciale di Stato Milano o un proprio delegato

- il direttore *pro tempore* della sede provinciale dell'INPS di Milano o un proprio delegato

- Strazzella Luigi in rappresentanza di UNIONE del commercio, del turismo e dei servizi e delle professioni della Provincia di Milano;

- Cataldi Antonella in rappresentanza di UNIONE del commercio, del turismo e dei servizi e delle professioni della Provincia di Milano;

- Bonassisa Vincenzo in rappresentanza di CONFESERCENTI della Provincia di Milano.

La commissione nomina nel proprio seno il Presidente scelto tra i tre rappresentanti di categoria che compongono la commissione stessa.

La commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, o in alternativa, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla medesima pubblicazione.

Milano, 15 giugno 2011

Il direttore provinciale: WEBER

11A08903

DECRETO 15 giugno 2011.

Ricostituzione della commissione speciale degli artigiani come lavoratori autonomi del Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano .

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 12 del 15 marzo 2011 di ricostituzione del Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Milano;

Visto l'art. 46, comma 1, lettere *b)* ed *f)*, della legge 9 marzo 1989 n. 88, riguardante il contenzioso in materia di prestazioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari ed alle prestazioni di maternità;

Vista la Circolare n. 33/89 del 19 aprile 1989 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 7, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabi-

lizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modifiche, dalla la legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha previsto la riduzione «in misura non inferiore al 30%» del numero dei componenti dei comitati provinciali I.N.P.S. di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, così come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989 n. 88;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale - Div. I - prot. n. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010 con la quale vengono fornite linee d'indirizzo alle direzioni provinciali, al fine di uniformare l'applicazione del citato art. 7, comma 10, del decreto legge n. 78/2010;

Considerato che, con tale nota, è stato precisato che la riduzione prevista dall'art. 7, comma 10, del decreto legge n. 78/2010 deve applicarsi anche alle Speciali commissioni dei comitati provinciali competenti a decidere i ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS, concernenti le prestazioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali - Divisione II - prot. n. 1075 del 21 gennaio 2011 con la quale è stato precisato che, in analogia a quanto previsto dall'art. 34, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 e successive modificazioni, ciascuna delle Commissioni speciali costituite in seno ai comitati provinciali dell'INPS ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge n. 88/89 nomina nel proprio seno il Presidente scelto tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte della composizione di ciascuna di esse;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/95 prot. n. 12035 dell'11 gennaio 1995, con la quale sono fornite indicazioni, con i relativi criteri di valutazione, per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerato in particolare che tale circolare ha individuato i seguenti criteri di valutazione per la determinazione del grado di rappresentatività:

1) consistenza numerica del sindacato;

2) significativa presenza territoriale sul piano nazionale;

3) attività di tutela di interessi individuali e collettivi con particolare riferimento alla contrattazione collettiva;

Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70 ed acquisiti dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, dall'Osservatorio del mercato del lavoro della Provincia di Milano e dall'Ufficio regionale ISTAT di Milano i dati di valutazione atti a dedurre l'importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attività produttive nel territorio provinciale di riferimento oltre che la consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate;

Tenuto conto degli elementi di valutazione in possesso della scrivente Direzione provinciale del lavoro con riferimento all'attività di conciliazione delle controversie di lavoro ed alla partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale;

Precisato che gli accertamenti effettuati al fine di stabilire il requisito del maggior grado della rappresentatività, anche sulla base della effettiva operatività delle associazioni e delle organizzazioni interessate, garantendo al contempo il principio del pluralismo partecipativo, hanno riguardato:

1. consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni ed organizzazioni sindacali, rilevati sulla base dei dati

2. dalle medesime forniti e correlati anche alla rilevanza ed al livello di sviluppo oltre che all'indice di occupazione delle forze lavoro impiegate nelle diverse attività produttive;

3. ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale;

4. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale;

5. partecipazione alla trattazione dei tentativi di conciliazione delle controversie individuali di lavoro esperite dalla commissione di conciliazione istituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Milano, nonché alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la Direzione provinciale del lavoro;

Visto l'orientamento giurisprudenziale in base al quale, nel sistema relativo alla formazione di organismi collegiali pubblici, «il principio proporzionale, che tiene conto della presenza di una certa categoria nell'ambito territoriale, deve essere adeguatamente contemperato con il principio pluralistico, volto ad attribuire rilievo agli interessi categoriali nelle loro differenziali composizioni» (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza n. 1067/2007);

Considerato che si deve provvedere alla costituzione della Speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli artigiani come lavoratori autonomi di cui all'art. 46 comma 3 legge n. 88 del 9 marzo 1989;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni degli artigiani come lavoratori autonomi:

- APA Artigianato e Piccole Aziende Milano e Provincia;
- APAM - Associazione Provinciale Artigiani Milanesi;
- CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa;
- UNIONE ARTIGIANI della Provincia di Milano e della Provincia di Monza Brianza

Tenutoconto dei criteri e degli orientamenti interpretativi indicati;

Viste le designazioni delle associazioni datoriali interessate;

Decreta:

È costituita la Commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli artigiani come lavoratori autonomi di cui all'art. 46 – comma 3 – della legge 9 marzo 1989 n. 88, così come rimodulato dall'art. 7, comma 10, del decreto legge del 31 maggio 2010 n. 78.

Tale Commissione è composta nel modo seguente:

- il direttore *pro tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Milano o un proprio delegato

- il direttore *pro tempore* della Ragioneria provinciale di Stato Milano o un proprio delegato

- il direttore *pro tempore* della sede provinciale dell'INPS di Milano o un proprio delegato

- Bonanomi Michela in rappresentanza di APA artigianato e piccole aziende Milano e Provincia e Confartigianato imprese alto milanese;

- Francesco Bologni in rappresentanza di CNA - Confederazione nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa;

- Scarpanti Franco in rappresentanza di UNIONE ARTIGIANI della Provincia di Milano e della Provincia di Monza Brianza.

La commissione nomina nel proprio seno il presidente scelto tra i tre rappresentanti di categoria che compongono la commissione stessa.

La commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, o in alternativa, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla medesima pubblicazione.

Milano, 15 giugno 2011

Il direttore provinciale: WEBER

11A08904

DECRETO 17 giugno 2011.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 16/2010 del 27.09.2010 di rinnovo del Comitato Provinciale I.N.P.S. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come novellato dalla legge 9 marzo 1989, n. 88;

Preso atto della nota del 15 giugno 2011 delle OO.SS. CGIL CISL UIL con cui comunica le dimissioni del sig. Veneroni Mauro, quale componente del Comitato Prov.le I.N.P.S. in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

Vista la nota sopra indicata con cui le OO.SS. CGIL CISL UIL designano congiuntamente la sig.ra Tondelli Ilva in sostituzione del sig. Veneroni Mauro;

Decreta:

Che la Sig. Tondelli Ilva sia nominata componente del Comitato Provinciale I.N.P.S. fino alla scadenza del comitato rinnovato il 27 dicembre 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Reggio Emilia, 17 giugno 2011

Il direttore provinciale: BERTONI

11A08917

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 giugno 2011.

Revoca del commissario liquidatore della Società cooperativa «Cooperativa edile Cornus - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cuglieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto l'art. 12 del D.lgs. n. 220/2002;

Visto il decreto ministeriale 25.02.1985 con il quale la Società Cooperativa "Cooperativa edile Cornus - Società cooperativa a responsabilità limitata" con sede in Cuglieri (OR) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c. (oggi art.2545-*septiesdecies* c.c.) e il Dr. Giovanni Antonio Enna ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il Dr. Giovanni Antonio Enna con nota del 14.11.2009 ha presentato formale rinuncia all'incarico;

Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 1980 e che lo stesso presenta poste di bilancio con un attivo pari a £. 5.011.872, di cui crediti per £. 3.297.628 ed è privo di beni immobiliari;

Tenuto conto che il succitato documento contabile presenta crediti e debiti ormai prescritti per legge;

Ritenuto che non vi siano prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art.2545-*septiesdecies* c.c. senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Rilevata la necessità di revocare il Dr. Giovanni Antonio Enna dall'incarico di commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;

Decreta:

Art. 1.

Il Dr. Giovanni Antonio Enna, nominato commissario liquidatore della Società Cooperativa “Cooperativa edile Cornus - Società cooperativa a responsabilità limitata” con decreto ministeriale 25.02.1985 è revocato dall’incarico, senza sostituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all’autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell’art. 3 del presente decreto, la Società Cooperativa “Cooperativa edile Cornus - Società cooperativa a responsabilità limitata” con sede in Cuglieri (OR), già sciolta con decreto ministeriale 25.02.1985, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A08965

DECRETO 6 giugno 2011.

Revoca del commissario liquidatore della società cooperativa «S. Anna», in Siamanna Siapiccia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto l’art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1983 con il quale la società cooperativa «S. Anna» con sede in Siamanna Siapiccia (Oristano) è stata sciolta ai sensi dell’art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-*septiesdecies* c.c.) e il dott. Giovanni Sanna ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 16 settembre 1997 con il quale il rag. Gian Piero Uselli è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Giovanni Sanna, rinunciatario;

Considerato che il rag. Gian Piero Uselli non ha ottemperato a quanto richiesto con la ministeriale del 9 settembre 2008 e successiva diffida del 28 aprile 2009;

Visto che l’ultimo bilancio approvato dall’ente risale all’esercizio 1971 e che lo stesso presenta poste di bilancio con un attivo pari a £.6.291.385, composto da macchine a attrezzi per £.6.271.200 ed è privo di beni immobiliari;

Tenuto conto che il succitato documento contabile presenta crediti e debiti ormai prescritti per legge nonché macchinari obsoleti ed ormai sicuramente privi di valore;

Ritenuto che non vi siano prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c. senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Rilevata la necessità di revocare il rag. Gian Piero Uselli dall’incarico di commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Gian Piero Uselli nominato commissario liquidatore della società cooperativa «S. Anna» con decreto direttoriale 16 settembre 1997 è revocato dall’incarico, senza sostituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all’autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell’art. 3 del presente decreto, la società cooperativa «S. Anna» con sede in Siamanna Siapiccia (Oristano), già sciolta con decreto ministeriale 11 maggio 1983, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09372

DECRETO 6 giugno 2011.

Revoca del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola Aurora società cooperativa a r.l.», in Zeddiani.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1986 con il quale la società cooperativa «Cooperativa agricola Aurora società cooperativa a r.l.» con sede in Zeddiani (Oristano) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-*septiesdecies* c.c.) e il dott. Giovanni Antonio Enna ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il dott. Giovanni Antonio Enna con nota del 14 novembre 2009 ha presentato formale rinuncia all'incarico;

Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 1971 e che lo stesso presenta poste di bilancio con un attivo pari a £. 42.258.802, di cui crediti per £. 33.470.519 ed è privo di beni immobiliari;

Tenuto conto che il succitato documento contabile presenta crediti e debiti ormai prescritti per legge;

Ritenuto che non vi siano prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c. senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Rilevata la necessità di revocare il dott. Giovanni Antonio Enna dall'incarico di commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giovanni Antonio Enna, nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola Aurora società cooperativa a r.l.» con decreto ministeriale 2 agosto 1986 è revocato dall'incarico, senza sostituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la società cooperativa «Cooperativa agricola Aurora società cooperativa a r.l.» con sede in Zeddiani (Oristano), già sciolta con decreto ministeriale 2 agosto 1986, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09373

DECRETO 6 giugno 2011.

Revoca del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa allevatori Cantaru Mannu», in Paulilatino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1984 con il quale la società cooperativa «Società cooperativa allevatori Cantaru Mannu» con sede in Paulilatino (Oristano) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-*septiesdecies* c.c.) e il dott. Giovanni Antonio Enna ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il dott. Giovanni Antonio Enna con nota del 14 novembre 2009 ha presentato formale rinuncia all'incarico;

Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 1969 e che lo stesso presenta solo valori mobiliari ormai prescritti per legge;

Ritenuto che non vi siano prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c. senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Rilevata la necessità di revocare il dott. Giovanni Antonio Enna dall'incarico di commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giovanni Antonio Enna, nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa allevatori Cantaru Mannu» con decreto ministeriale 20 marzo 1984 è revocato dall'incarico, senza sostituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la società cooperativa «Società cooperativa allevatori Cantaru Mannu» con sede in Paulilatino (Oristano), già sciolta con decreto ministeriale 20 marzo 1984, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09374

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 17 giugno 2011.

Periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancata o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. n. 3756 del 2011 con la quale l'Ufficio provinciale di Latina ha comunicato che il giorno 6 giugno 2011 si è verificato irregolare/mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare - dalle ore 9 alle ore 14;

Vista la nota prot. n. 5449 del 2011 della direzione regionale Lazio, inviata all'Ufficio del garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota n. 616 del 15 giugno 2011 con la quale il Garante del contribuente del Lazio esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Latina;

Determina:

Il periodo di mancato/irregolare funzionamento del servizio immobiliare del sotto indicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 6 giugno 2011 dalle ore 9 alle ore 14 il mancato/irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del territorio ufficio provinciale di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2011

Il direttore provinciale: GANDOLFI

11A08666

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 1° luglio 2011.

Riclassificazione del medicinale «Ozurdex» (desametasone) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione/C n. 2440/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Allergan Pharmaceuticals Ireland è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale OZURDEX (desametasone);

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 700 microgrammi - impianto intravitreale in applicatore uso intravitreale busta (pellicola) 1 busta con sistema applicatore;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica del 1° luglio 2010;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 20 aprile 2011;

Vista la deliberazione n. 17 del 10 giugno 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OZURDEX (desametasone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«700 microgrammi - impianto intravitreale in applicatore - uso intravitreale - busta (pellicola)» 1 busta con sistema applicatore .

A.I.C. n. 040138012/E (in base 10) 168X8W (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1044,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1723,02.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo Ex Factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OZURDEX (desametasone) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° luglio 2011

Il direttore generale: RASI

11A09341

DETERMINAZIONE 1° luglio 2011.

Riclassificazione del medicinale «Sevikar» (olmesartan+ amlodipina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2439/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Daiichi Sankyo Italia S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale SEVIKAR (olmesartan+amlodipina);

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 28 compresse rivestite 20/5 mg, 40/5 mg, 40/10 mg;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica del 1° luglio 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 20 aprile 2011;

Vista la deliberazione n. 17 del 10 giugno 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SEVIKAR (olmesartan+amlodipina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038983021/M (in base 10) 155PCF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,51.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 28,90.

Confezione:

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038983161/M (in base 10) 155PHT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,51.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 28,90.

Confezione:

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038983247/M (in base 10) 155PLH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 19,18.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31,66.

Validità del contratto: 12 mesi.

Tetto di spesa: € 6,6 milioni Ex Factory per la durata del contratto.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SEVIKAR (olmesartan+amlodipina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° luglio 2011

Il direttore generale: RASI

11A09342

DETERMINAZIONE 1° luglio 2011.

Riclassificazione del medicinale «Giant» (olmesartan+ amlodipina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2438/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Menarini International Operations Luxembourg S.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale GIANT (olmesartan+amlodipina);

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 28 compresse rivestite 20/5 mg, 40/5 mg, 40/10 mg;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica del 1° luglio 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 20 aprile 2011;

Vista la deliberazione n. 17 del 10 giugno 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale GIANT (olmesartan+amlodipina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038946012/M (in base 10) 154K6W (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,51.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 28,90.

Confezione:

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038946075/M (in base 10) 154K8V (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,51.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 28,90.

Confezione:

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038946137/M (in base 10) 154KBT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 19,18.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31,66.

Validità del contratto: 12 mesi.

Tetto di spesa: € 6,6 milioni Ex Factory per la durata del contratto.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale GIANT (olmesartan+amlodipina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° luglio 2011

Il direttore generale: RASI

11A09343

DETERMINAZIONE 1° luglio 2011.

Riclassificazione del medicinale BIVIS (olmesartan+ amlodipina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2437/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Menarini International Operations Luxembourg S.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale BIVIS (olmesartan+amlodipina);

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 28 compresse rivestite 20/5 mg, 40/5 mg, 40/10 mg;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica del 1° luglio 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 20 aprile 2011;

Vista la deliberazione n. 17 del 10 giugno 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BIVIS (olmesartan+amlodipina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038947026/M (in base 10) 154L6L (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,51.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 28,90.

Confezione:

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

A.I.C. n. 038947139/M (in base 10) 154LB3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,51.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 28,90.

Confezione:

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038947242/M (in base 10) 154LFB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 19,18.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31,66.

Validità del contratto: 12 mesi

Tetto di spesa: € 6,6 milioni Ex Factory per la durata del contratto.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BIVIS (olmesartan+amlodipina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° luglio 2011

Il direttore generale: RASI

11A09366

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 28 giugno 2011.

Adozione del provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle società di revisione iscritte nell'Albo speciale previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e contemporaneamente iscritte nel registro dei revisori contabili, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. (Deliberazione n. 17836).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visto, in particolare, il combinato disposto del primo e del secondo periodo del comma 2, dell'art. 7, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in base al quale la Consob, d'intesa con le altre Autorità di vigilanza di settore, emana disposizioni in tema di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo delle società di revisione iscritte nell'Albo speciale previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e contemporaneamente iscritte nel registro dei revisori contabili, a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

Considerate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

D'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap;

Delibera:

È adottato il «Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e contemporaneamente iscritte nel registro dei revisori contabili, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».

La presente delibera e l'annesso provvedimento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

Milano, 28 giugno 2011

Il Presidente: VEGAS

Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle società di revisione iscritte nell'Albo speciale previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

PREMESSA

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE (c.d. "*Terza Direttiva Antiriciclaggio*"), ha riordinato l'intera normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro, ridisegnando tra l'altro i rapporti di collaborazione tra le "*Autorità di vigilanza di settore*" e il ruolo della Consob in tale ambito.

Nel definire le competenze delle Autorità di vigilanza di settore (Consob, Banca d'Italia e Isvap), l'art. 7 del d.lgs. n. 231/2007 prevede in particolare che le stesse:

- vigilino, nell'ambito delle rispettive competenze, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e sul rispetto degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 231/2007 e dalle relative norme di attuazione. A tal fine le Autorità di vigilanza possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonché di ogni altra informazione utile;

- "*d'intesa tra di loro*" emanino "*disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria*" a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Per le società di revisione iscritte nell'Albo speciale previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 (di seguito "TUF") e contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili:

- le sopra citate disposizioni in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei relativi dati e di organizzazione, procedure e controlli interni finalizzati all'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, devono essere emanate dalla Consob (art. 7, comma 2) d'intesa con le altre Autorità;

- l'attività di vigilanza è svolta dalla Consob (art. 7, comma 1).

In materia di revisione contabile è recentemente intervenuto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2006/43/CE (c.d. "*Nuova Ottava Direttiva*"), relativa alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati, il quale ha previsto, tra l'altro, un nuovo assetto delle competenze di vigilanza sui revisori legali e sulle società di revisione legale e l'istituzione di un *unico* Registro dei revisori legali e delle società di revisione, la cui tenuta è stata attribuita al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La vigilanza sui revisori legali e sulle società di revisione legale che saranno iscritti in tale Registro è stata attribuita alla Consob, nel caso in cui questi assumano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico[1], e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel caso in cui assumano incarichi di revisione legale dei conti su soggetti diversi da enti di interesse pubblico.

Il citato d.lgs. n. 39/2010, entrato in vigore il 7 aprile 2010, ha previsto una disciplina transitoria (art. 43, comma 7) secondo la quale, "*fino all'emanazione*" dei regolamenti attuativi del medesimo decreto, la Consob "*svolge l'attività di vigilanza* (…) *con riferimento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*".

Nelle more dell'attuazione della sopra descritta disciplina, il presente Provvedimento, conformemente a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007, è quindi rivolto esclusivamente alle società di revisione iscritte nell'Albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF e contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (che, nonostante sia stato abrogato dall'art. 43 del d.lgs. n. 39/2010, continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei relativi regolamenti attuativi).

Infine, si rappresenta che un'altra innovazione in materia di revisione dei conti apportata dal d.lgs. n. 39/2010 consiste nell'attribuzione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del compito di iscrivere, sentita la Consob, nel *nuovo* Registro dei revisori legali anche i revisori e gli enti di revisione dei Paesi terzi[2].

---

[1] Art. 16 d.lgs. n. 39/2010 *(Enti di interesse pubblico)*: "*1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico:*

- *a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;*
- *b) le banche;*
- *c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;*
- *d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;*
- *e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;*
- *f) le società di gestione dei mercati regolamentati;*
- *g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;*
- *h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;*
- *i) le società di intermediazione mobiliare;*
- *l) le società di gestione del risparmio;*
- *m) le società di investimento a capitale variabile;*
- *n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;*
- *o) gli istituti di moneta elettronica;*
- *p) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB.*

2. Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può individuare con regolamento le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo di cui al comma 2 che non rivestono significativa rilevanza nell'ambito del gruppo, nelle quali, ai sensi dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile, la revisione legale può essere esercitata dal collegio sindacale.

4. Nell'ambito delle società di cui al comma 2, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può individuare con regolamento le società che, in relazione alla rilevanza dell'interesse pubblico all'accuratezza e affidabilità dell'informativa finanziaria, sono qualificate enti di interesse pubblico ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto legislativo.

5. Con regolamento, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può:

- *a) esentare, in tutto o in parte le società di cui al comma 1, ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) del medesimo comma, e le società qualificate enti di interesse pubblico ai sensi del comma 4 dall'obbligo di osservare una o più disposizioni del presente decreto legislativo relative agli enti di interesse pubblico;*
- *b) esentare in tutto o in parte gli iscritti nel Registro che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e non ne hanno sulle società di cui al comma 1, lettera a), dall'obbligo di osservare una o più disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 ed estendere a sei anni, per i medesimi soggetti, il termine di cui all'articolo 20, comma 2.*".

[2] Ossia "*i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l'entità del Paese terzo emetta esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di valore nominale non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell'emissione.*" (art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 39/2010).

L'art. 43, comma 9, del decreto attribuisce alla Consob, in via transitoria, fino all'avvio del Registro dei revisori legali, il compito di provvedere all'iscrizione dei revisori esteri in un'apposita sezione dell'Albo speciale "*secondo i termini e le modalità dalla stessa stabiliti*"[3].

Al riguardo, si precisa che l'iscrizione transitoria dei revisori esteri nell'Albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF non rende applicabili le disposizioni di cui al presente Provvedimento ai suddetti soggetti, rilevando la mancata iscrizione solo ai fini dell'efficacia giuridica delle relazioni di revisione redatte da tali soggetti[4].

1. FONTI NORMATIVE

Le presenti disposizioni sono adottate dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007.

2. DESTINATARI DELLE DISPOSIZIONI

Le presenti disposizioni sono rivolte alle società di revisione iscritte nell'Albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF e contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili (di seguito anche "società di revisione iscritte nell'Albo speciale") tenute, dunque, al rispetto degli obblighi stabiliti dal d.lgs. n. 231/2007.

Tali obblighi, come previsto dall'art. 3, comma 4, del citato decreto, devono essere ottemperati secondo il principio di proporzionalità tenendo conto della *peculiarità* dell'attività professionale svolta e delle *dimensioni* del soggetto abilitato allo svolgimento dell'attività stessa.

Le società di revisione iscritte nell'Albo speciale sono dunque tenute ad applicare le norme di cui alle presenti disposizioni in misura *proporzionata* e coerente con la forma giuridica adottata, le relative dimensioni e l'articolazione organizzativa, così come con le caratteristiche e la complessità delle attività svolte. Con riferimento ai caratteri tipici dell'attività di revisione contabile svolta dalle società di revisione iscritte nell'Albo speciale, occorre considerare che queste svolgono la propria attività ponendo in essere procedure di verifica che, per loro natura, non possono che essere realizzate *a posteriori* rispetto al momento in cui le imprese oggetto di revisione assumono le proprie decisioni e determinano i relativi atti di gestione.

Ai fini del presente Provvedimento, quindi, per prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo deve intendersi la corretta e puntuale applicazione della normativa primaria e secondaria secondo un approccio basato sul rischio e in conformità ai principi di revisione applicabili.

---

[3] Con la delibera n. 17439 del 27 luglio 2010 la Consob ha definito i termini e le modalità per l'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi nell'Albo speciale delle società di revisione dalla medesima tenuto.

[4] In base all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 39/2010, infatti, il Registro deve indicare chiaramente che i revisori e gli enti di revisione di Paesi terzi sono iscritti in quanto tali e non come soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in Italia. Inoltre, l'art. 34, comma 6, del d.lgs. n. 39/2010 sancisce l'inefficacia giuridica delle relazioni di revisione redatte dai revisori esteri non iscritti nel Registro dei revisori legali.

3. ASSETTI ORGANIZZATIVI A SALVAGUARDIA DAI RISCHI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

3.1 PREMESSA

Le presenti disposizioni mirano a introdurre presidi specifici per il controllo del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, richiedendo alle società di revisione iscritte nell'Albo speciale risorse, procedure, funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate. A tal fine si reputano, in particolare, necessarie:

- la chiara definizione, ai diversi livelli della struttura organizzativa della società di revisione, dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità relative alla prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

- l'istituzione di un'apposita funzione incaricata di sovrintendere all'impegno di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

- la responsabilizzazione del personale dipendente e dei collaboratori esterni con riguardo alla prevenzione dei rischi in esame;

- la predisposizione di procedure interne finalizzate a garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione della relativa documentazione unitamente a quella comprovante gli incarichi professionali ricevuti;

- la definizione di sistemi di controllo interno che siano coerenti con la struttura, la complessità e la dimensione della società di revisione, con la tipologia dei servizi offerti e l'entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela, e che siano in grado di individuare tempestivamente carenze nelle procedure applicate e nei comportamenti, suscettibili di produrre violazioni da parte del personale e dei collaboratori degli obblighi normativi e delle procedure interne in esame.

3.2 RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI E DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Gli organi aziendali, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, sono tenuti a:

a) definire politiche aziendali coerenti con i principi e le regole antiriciclaggio;

b) adottare linee di indirizzo e direttive idonee a preservare l'integrità aziendale;

c) porre in atto procedure e altre misure organizzative e operative per la prevenzione e la gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

d) svolgere controlli sul rispetto della normativa e sull'adeguato presidio dei rischi.

L'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi aziendali deve essere chiaramente definita.

La presente disciplina, nel definire, in particolare, gli assetti organizzativi delle società di revisione iscritte nell'Albo speciale necessari a prevenire e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tiene conto della circostanza che le società di revisione, ai sensi del citato d.lgs. n. 88/1992, possono costituirsi sia in forma di società di persone sia in quella di società di capitali.

Pertanto, nel presente Provvedimento gli organi aziendali sono individuati facendo riferimento a un organo con funzioni di amministrazione e a un organo con funzioni di controllo.

Al riguardo, si precisa che:

a) per organo con funzioni di amministrazione si intendono:
   1. il consiglio di amministrazione (per le società per azioni che abbiano adottato il modello tradizionale o monistico di governo societario e, ove presente, per le società a responsabilità limitata);
   2. il consiglio di gestione (per le società per azioni che abbiano adottato il modello dualistico di governo societario);
   3. i soci amministratori con delega gestionale (per le società semplici, le società in nome collettivo e le società a responsabilità limitata);
   4. i soci accomandatari (per le società in accomandita semplice e le società in accomandita per azioni);
   5. gli altri organi aziendali con funzioni di amministrazione, quali comitati esecutivi e/o amministratori delegati;

b) per organo con funzioni di controllo si intendono:
   1. il collegio sindacale (per le società per azioni che abbiano adottato il modello tradizionale di governo societario ed eventualmente per le società a responsabilità limitata);
   2. il consiglio di sorveglianza (per le società per azioni che abbiano adottato il modello dualistico di governo societario);
   3. il comitato per il controllo sulla gestione (per le società per azioni che abbiano adottato il modello monistico di governo societario);
   4. i soci amministratori purché privi di deleghe gestionali suscettibili di minarne l'indipendenza nello svolgimento della funzione di controllo (per le società semplici, le società in nome collettivo e le società a responsabilità limitata prive di collegio sindacale);
   5. i soci accomandanti (per le società in accomandita semplice e le società in accomandita per azioni);
   6. gli altri eventuali soggetti incaricati del controllo di gestione.

3.2.1 Organo con funzioni di amministrazione

L'organo con funzioni di amministrazione, nello svolgimento dei propri compiti di supervisione strategica:

- individua e riesamina periodicamente orientamenti strategici e politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo adeguati all'entità e alla tipologia dei rischi cui è concretamente esposta l'attività svolta dalla società di revisione iscritta nell'Albo speciale (c.d. *approccio basato sul rischio*);

- assicura nel continuo che i compiti e le responsabilità in materia di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo siano assegnati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni di controllo non siano svolte da soggetti in possesso di deleghe gestionali in grado di inficiarne l'indipendenza nello svolgimento della funzione e che comunque le funzioni operative e quelle di controllo siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;

- assicura che venga definito un sistema di flussi informativi verso gli organi sociali e al loro interno adeguato, completo e tempestivo, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 231/2007;

- delinea un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla tempestiva rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ne assicura l'efficacia nel tempo;

- esamina, almeno una volta l'anno, le relazioni relative all'attività svolta dal responsabile della funzione antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti;

- assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza.

L'organo con funzioni di amministrazione, nello svolgimento dei propri compiti di gestione:

- cura la realizzazione e l'aggiornamento delle procedure interne;

- definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali;

- predispone le procedure operative tenendo conto delle indicazioni e delle linee guida espresse dalle Autorità competenti e dai diversi organismi internazionali nonché dei mutamenti del quadro normativo, ivi compresi i principi di revisione;

- assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano la corretta identificazione anagrafica del cliente, l'acquisizione e il costante aggiornamento di tutte le informazioni funzionali all'esame del suo profilo economico-finanziario;

- definisce le procedure per l'assolvimento degli obblighi di conservazione dei documenti e di registrazione delle informazioni nell'Archivio Unico Informatico;

- in materia di segnalazione di operazioni sospette:
  a) definisce una procedura in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura;
  b) adotta misure volte ad assicurare la massima riservatezza sull'identità delle persone che hanno partecipato alla procedura di segnalazione di operazione sospetta;

- definisce le iniziative e le procedure per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

- definisce i flussi informativi finalizzati ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo ai sensi dell'art. 52 del decreto;

- approva i programmi di addestramento e formazione del personale dipendente e dei collaboratori sugli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;

- adotta strumenti idonei a consentire la costante verifica dell'attività svolta dai dipendenti e dai collaboratori.

3.2.2 Organo con funzioni di controllo

L'organo con funzioni di controllo:

- vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio avvalendosi:
  a) delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari;
  b) dei flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile della funzione antiriciclaggio e dalle altre funzioni di controllo interno, in particolare dalla funzione di controllo di qualità;

- valuta l'idoneità delle procedure in essere per l'adeguata verifica della clientela, la registrazione e la conservazione delle informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette;

- promuove approfondimenti sulle cause delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e l'adozione delle relative misure correttive;

- viene sentito in merito alla nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e alla definizione della configurazione complessiva dei sistemi di gestione e di controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

- comunica alla Consob:
  a) senza ritardo, tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possono costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007 [art. 52, comma 2, lett. *a)*, del d.lgs. n. 231/2007];
  b) entro trenta giorni, le infrazioni di cui all'art. 52, comma 2, lett. *d)*, del medesimo decreto.

Nei casi citati, l'informativa può essere effettuata congiuntamente con altri organi o funzioni aziendali.

3.2.3 Organismo di vigilanza di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

L'art. 25-*octies* del d.lgs. n. 231/2001 configura la responsabilità dell'impresa anche per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* del Codice penale, commessi dai soggetti indicati dall'art. 5 del decreto medesimo nell'interesse o a vantaggio dell'impresa stessa. Al fine di attenuare tale rischio legale, le imprese possono dotarsi di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati della specie. Per garantire l'efficienza e il buon funzionamento di tali modelli, un ruolo cruciale è attribuito ad un "*organismo di vigilanza*" dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In base a quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001, l'organismo di vigilanza, ove nominato, assolve i seguenti compiti:

- contribuisce in via preventiva alla definizione del modello organizzativo idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* del Codice penale;

- vigila sul funzionamento dei modelli organizzativi previsti dal d.lgs. n. 231/2001 e sul rispetto delle procedure ivi previste;

- in presenza di un reato o di un'ipotesi di reato, ne analizza le cause per individuare le eventuali misure correttive più idonee.

L'art. 52 del d.lgs. n. 231/2007 prevede che l'organismo di vigilanza sia tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel medesimo decreto e a effettuare le prescritte comunicazioni nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze. Le comunicazioni possono essere effettuate congiuntamente con altri organi o funzioni aziendali.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'organismo di vigilanza può accedere senza limitazioni a tutte le informazioni rilevanti e riceve flussi informativi dalle funzioni aziendali.

3.3 ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO: ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI

3.3.1 Premessa

Al fine di garantire l'osservanza delle norme di legge e regolamentari previste in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è necessario un ampio coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali e le strutture; particolare attenzione deve essere riservata alle operazioni di acquisizione e conservazione dei dati e delle informazioni, nonché alla tempestiva elaborazione e disponibilità degli stessi.

In tale contesto assume un ruolo fondamentale il responsabile della funzione antiriciclaggio, al quale competono funzioni complesse di verifica della funzionalità di procedure, strutture e sistemi e di supporto e consulenza sulle scelte gestionali.

3.3.2 Funzione antiriciclaggio

3.3.2.1 Inquadramento organizzativo

Le società di revisione iscritte nell'Albo speciale si dotano di una funzione specificatamente deputata a prevenire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; l'organizzazione di tale funzione è coerente con il principio di proporzionalità. La funzione è indipendente e dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere.

La funzione – che riferisce direttamente agli organi aziendali - ha accesso a tutte le informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

I diversi compiti in cui si articola l'attività della funzione possono essere affidati a strutture organizzative diverse, già presenti nell'ambito delle società di revisione, purché la gestione complessiva del rischio in questione sia ricondotta a unità mediante la nomina di un responsabile con compiti di coordinamento e di supervisione. La funzione in argomento può anche essere attribuita alle strutture che svolgono le funzioni di *risk management*.

3.3.2.2 Compiti

La funzione antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di legge e regolamentari e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

A tal fine, la funzione provvede a:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e alla gestione dei rischi in discorso;
- verificare l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottati e proporre le opportune modifiche organizzative e procedurali al fine di assicurare un adeguato presidio degli stessi rischi;
- prestare consulenza e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione;
- verificare l'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'Archivio Unico Informatico aziendale;
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e all'alta direzione.

La funzione antiriciclaggio può essere chiamata a svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi in cui – per circostanze oggettive, ambientali e/o soggettive – appaia particolarmente elevato il rischio di riciclaggio. Laddove tale compito venga attribuito alle strutture operative, il responsabile antiriciclaggio verifica l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea, sottoponendo ad attento controllo tale processo e i relativi esiti.

La funzione predispone un documento, da sottoporre all'approvazione dell'organo con funzioni di amministrazione, che definisce responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il documento deve essere disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale dipendente e ai collaboratori.

La funzione valuta:

- l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione;

- l'adeguatezza dei sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette;

- l'efficace rilevazione delle altre fattispecie oggetto di obbligo di comunicazione;

- l'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.

Nella valutazione dell'adeguatezza di tali procedure, la funzione può effettuare controlli in loco su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità delle stesse e individuare eventuali aree di criticità.

Almeno una volta l'anno, la funzione presenta agli organi aziendali una relazione sulle iniziative intraprese, sulle carenze rilevate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale.

In qualità di presidio aziendale specialistico antiriciclaggio, la funzione collabora con le Autorità di cui al Titolo I, Capo II, del d.lgs. n. 231/2007.

3.3.2.3 Responsabile della funzione antiriciclaggio

Il responsabile della funzione antiriciclaggio deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità. In considerazione della rilevanza dei compiti attribuiti, è opportuno che nella normativa interna vengano definiti i presidi posti a tutela della stabilità e dell'indipendenza di tale responsabile.

Il responsabile della funzione antiriciclaggio rientra, a tutti gli effetti, nel novero dei responsabili di funzioni aziendali di controllo. La nomina e la revoca sono di competenza dell'organo con funzioni di amministrazione, sentito l'organo con funzioni di controllo. La responsabilità della funzione può essere attribuita al responsabile della funzione di *risk management*, ove presente. Le società di revisione iscritte nell'Albo speciale comunicano tempestivamente alla Consob la nomina e la sostituzione del responsabile della funzione antiriciclaggio.

La persona incaricata della funzione non deve avere responsabilità dirette di aree operative, né deve essere, nello svolgimento della funzione, gerarchicamente dipendente dai soggetti responsabili di dette aree. La responsabilità della funzione può essere attribuita a un socio o a un amministratore purché privi di deleghe gestionali. Qualora il responsabile della funzione antiriciclaggio svolga attività professionale nei confronti della clientela, la società dovrà implementare un ulteriore presidio di controllo con riferimento alla clientela dallo stesso seguita.

Il personale chiamato a collaborare nella funzione, anche se inserito in aree operative, riferisce direttamente al responsabile della funzione per le questioni attinenti a detti compiti.

3.3.2.4 Esternalizzazione

Lo svolgimento della funzione antiriciclaggio può essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza. La responsabilità per la corretta gestione dei rischi in discorso resta, in ogni caso, in capo alla società di revisione iscritta nell'Albo speciale.

In caso di esternalizzazione, la società di revisione iscritta nell'Albo speciale deve comunque nominare un responsabile interno della funzione antiriciclaggio, con il compito di monitorare le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'*outsourcer*; la società di revisione iscritta nell'Albo speciale deve inoltre adottare le cautele che sul piano organizzativo siano necessarie a garantire il mantenimento dei poteri di indirizzo e controllo da parte degli organi aziendali sulla funzione esternalizzata.

L'esternalizzazione deve essere formalizzata in un accordo che definisca quanto meno:

- la compiuta indicazione degli obiettivi da perseguire;

- la frequenza minima dei flussi informativi nei confronti del responsabile interno della funzione antiriciclaggio e degli organi con funzioni di amministrazione e controllo, fermo restando l'obbligo di corrispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza;

- gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;

- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa esternalizzante;

- la possibilità per la Consob e l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di accedere alle informazioni utili per l'attività di supervisione e controllo.

3.3.2.5 Rapporti con altre funzioni aziendali

Al fine di sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale, la funzione antiriciclaggio collabora con le altre funzioni aziendali e, in particolare, con le funzioni di controllo di qualità, delle risorse umane e dei sistemi informativi, con l'area legale, l'organizzazione e il *risk management*.

L'adeguatezza e l'efficacia delle attività svolte dalla funzione antiriciclaggio devono essere sottoposte a verifica periodica da parte della struttura deputata al monitoraggio delle procedure di controllo di qualità; pertanto, al fine di assicurare l'imparzialità delle verifiche, la funzione antiriciclaggio non può essere affidata a tale struttura. Il responsabile del monitoraggio delle procedure di controllo di qualità informa il responsabile della funzione antiriciclaggio delle carenze rilevate nel corso delle attività di verifica.

3.3.3 *Partner* responsabile dell'incarico

Il *partner* responsabile dell'incarico valuta il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nella fase di accettazione del cliente e dell'incarico e in sede di valutazione periodica dello stesso in modo tale da formarsi un giudizio sia in merito al rischio cliente in generale, sia in merito al grado di rischio specifico di riciclaggio associabile al cliente oggetto di valutazione.

Nel caso di assegnazione di un grado di rischio elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il *partner* dell'incarico deve comunicare tale situazione al responsabile della funzione antiriciclaggio e alla funzione di *risk management*, al fine sia di concordare con quest'ultima il livello di rischio generale da assegnare al cliente, sia di decidere se accettare/continuare o meno a prestare servizi allo stesso, nonché allo scopo di stabilire eventuali azioni ritenute necessarie.

3.3.4 Responsabile/Delegato alle segnalazioni di operazioni sospette

Ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007, compete al legale rappresentante della società di revisione iscritta nell'Albo speciale ovvero ad un suo delegato:

- valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute;

- trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate.

La persona nominata delegato deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità. Il delegato non deve avere responsabilità dirette in aree operative, né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree. Il ruolo e le responsabilità del legale rappresentante ovvero del delegato devono essere adeguatamente formalizzati e resi pubblici all'interno della struttura.

La delega per la valutazione e la trasmissione delle segnalazioni pervenute può essere attribuita al responsabile della funzione antiriciclaggio. La medesima delega non può essere conferita al responsabile della funzione di controllo di qualità né a soggetti esterni all'impresa. Il nominativo del legale rappresentante ovvero del delegato va comunicato alla UIF.

I responsabili delle segnalazioni devono avere libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture coinvolte nella prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e possono acquisire informazioni utili dal responsabile della funzione antiriciclaggio.

Essi svolgono un ruolo di interlocuzione con la UIF e corrispondono tempestivamente a sue eventuali richieste di approfondimento.

Il delegato ovvero il legale rappresentante comunicano, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l'esito della propria valutazione al responsabile dell'incarico che ha effettuato la segnalazione ai sensi dell'art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007.

3.3.5 Funzione di controllo di qualità

La funzione di controllo di qualità nell'ambito dei relativi programmi di monitoraggio verifica l'osservanza delle disposizioni normative e delle procedure interne in materia di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In tale ambito, la funzione, tra l'altro, verifica:

- il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della prestazione professionale;

- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa;

- il corretto funzionamento dell'Archivio Unico Informatico;

- l'effettivo grado di coinvolgimento del personale dipendente e dei collaboratori, nonché dei responsabili delle strutture operative (uffici, settori), nell'attuazione dell'obbligo della collaborazione attiva di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 231/2007.

Gli interventi devono essere oggetto di pianificazione per consentire che tutte le strutture operative siano sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo e che le iniziative siano più frequenti nei confronti delle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La funzione di controllo di qualità deve svolgere altresì interventi di *follow-up* al fine di assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità ad evitare analoghe situazioni nel futuro. Tale funzione deve altresì verificare periodicamente l'allineamento tra le varie procedure amministrativo-contabili e quella di alimentazione e gestione dell'Archivio Unico Informatico.

Infine, la funzione di controllo di qualità deve riportare agli organi con funzioni di amministrazione e controllo compiute informazioni sull'attività svolta e sui relativi esiti.

3.3.6 Formazione del personale

L'obbligo di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 231/2007 è di norma assolto dal responsabile della funzione antiriciclaggio della società di revisione iscritta nell'Albo speciale o, diversamente, dal rappresentante legale della stessa; tali soggetti, coordinandosi con il responsabile della formazione del personale, individuano programmi di formazione finalizzati ad assicurare a tutto il personale professionale delle società di revisione iscritte nell'Albo speciale una conoscenza aggiornata della normativa, delle sue modalità di attuazione, della prassi in materia di antiriciclaggio, nonché dell'evoluzione dei rischi di riciclaggio e degli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

Specifici programmi di formazione devono essere pianificati per il personale appartenente alla funzione antiriciclaggio.

L'attività di formazione del personale professionale deve essere pianificata e svolta con continuità e sistematicità. Annualmente deve essere sottoposta all'organo con funzioni di amministrazione una relazione sull'attività di addestramento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio.

Un supporto all'azione di formazione del personale e di diffusione della complessiva disciplina può essere fornito dalle associazioni di categoria o da altri organismi esterni, attraverso iniziative volte ad approfondire la normativa, a studiarne le modalità di applicazione e a diffonderne la conoscenza in modo chiaro ed efficace.

3.3.7 Appartenenza a una "rete"

Le società di revisione iscritte nell'Albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF che appartengono a una "rete", nell'adottare le eventuali direttive e/o procedure in materia di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo definite all'interno della "rete", sono tenute ad apportare alle medesime le integrazioni e/o le modifiche necessarie al fine di garantire un pieno rispetto delle vigenti disposizioni nazionali di riferimento.

4. DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° settembre 2011.

11A09403

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lansoprazolo Sandoz».

Estratto Determinazione V&A.PC/II/439 del 14 giugno 2011

Specialità Medicinale: LANSOPRAZOLO SANDOZ

Confezioni:

037124017/M - "15 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI" 7 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

037124029/M - "15 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI" 10 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

037124031/M - "15 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI" 14 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

037124043/M - "15 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI" 15 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

037124056/M - "15 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI" 20 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

037124068/M - "15 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI" 21 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

037124070/M - "15 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI" 28 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

037124082/M - "15 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI" 30 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

037124094/M - "15 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI" 56 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

037124106/M - "15 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI" 84 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

037124118/M - "15 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI" 98 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

037124120/M - "15 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI" 100 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

037124132/M - "15 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI" 100X1 CAPSULE IN BLISTER AL/AL

Titolare AIC: SANDOZ S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/0657/001/II/021

Tipo di Modifica: Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito. Estensione della durata di conservazione del prodotto finito.

Modifica Apportata: ESTENSIONE DEL PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO FINITO DA 12 A 18 MESI.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09149

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sereupin»

Estratto determinazione AIC/N/V N° 861 del 16 giugno 2011

Titolare AIC: ABBOTT S.R.L. (codice fiscale 00076670595) con sede legale e domicilio fiscale in VIA PONTINA KM 52 - CAMPOVERDE DI APRILIA, 04010 - CAMPOVERDE DI APRILIA - LATINA (LT) Italia

Medicinale: SEREUPIN

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta

E' autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 027965019 - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE

AIC N. 027965021 - "20 MG/10 ML SOSPENSIONE ORALE" 1 FLACONE DA 150 ML

AIC N. 027965033 - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE

AIC N. 027965045 - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09150

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clivarina»

Estratto determinazione V&A.N/V N° 862 del 16 giugno 2011

Titolare AIC: ABBOTT S.R.L. (codice fiscale 00076670595) con sede legale e domicilio fiscale in VIA PONTINA KM 52 - CAMPOVERDE DI APRILIA, 04010 - CAMPOVERDE DI APRILIA - LATINA (LT) Italia

Medicinale: CLIVARINA

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta

E' autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.3, 4.4 e 4.6 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 028694014 - "1750 UI/0,25 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO" 2 SIRINGHE PRERIEMPITE

AIC N. 028694026 - "1750 UI/0,25 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO" 5 SIRINGHE PRERIEMPITE

AIC N. 028694038 - "1750 UI/0,25 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE

AIC N. 028694040 - "4200 UI/0,6 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO" 5 SIRINGHE PRERIEMPITE

AIC N. 028694053 - "4200 UI/0,6 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE

AIC N. 028694065 - "42000 UI/6 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO" 1 FLACONE

AIC N. 028694091 - "6300 UI/0,9 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO" 5 SIRINGHE PRERIEMPITE

AIC N. 028694103 - "6300 UI/0,9 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09151

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Urbason Solubile»

Estratto determinazione V&A.N/V N° 864 del 16 giugno 2011

Titolare AIC: SANOFI-AVENTIS S.P.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in VIALE LUIGI BODIO, 37/B, 20158 - MILANO (MI) Italia

Medicinale: URBASON SOLUBILE

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta

E' autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 e 4.8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 018259022 - "20 MG/ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 3 FIALE POLVERE + 3 FIALE SOLVENTE 1 ML

AIC N. 018259034 - "40 MG/ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE"1 FIALA + 1 FIALA SOLVENTE 1 ML

AIC N. 018259059 - "250 MG/5 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE"1 FIALA POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE 5 ML

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09152

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gentalyn Beta»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 863 del 16 giugno 2011

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a. (codice fiscale 00889060158) con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi Snc Centro Direzionale Milano Due - 20090 - Palazzo Borromini - Segrate - Milano - Italia.

Medicinale: GENTALYN BETA.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punto 5.1 del *RCP)*, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 021736020 - «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 021736032 - «0,1% + 0,05% crema» tubo 20 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09153

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Adozione del progetto del Piano P.A.I. per il territorio comunale di Nardò

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia, con delibera n. 18 del 18 aprile 2011, ha adottato il progetto di piano P.A.I. per il territorio comunale di Nardò in ottemperanza alla sentenza TSAP n. 127/2009.

Il progetto di piano e le relative misure di salvaguardia (N.T.A.) sono in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero dal 14 giugno 2011.

Il progetto di piano stralcio di assetto idrogeologico, così come adottato, è consultabile presso il sito dell'autorità e resterà depositato per la consultazione per trenta giorni nelle sedi delle regioni Puglia, Campania e Basilicata, oltre che nelle sedi provinciali di Bari, Brindisi, B.A.T., Foggia, Taranto, Lecce, Potenza e Avellino e nella sede comunale di Nardò. Nei successivi quarantacinque giorni dalla data di scadenza del periodo di consultazione, sarà inoltre possibile produrre osservazioni tecniche da inoltrare all'Autorità di Bacino della Puglia, oltre che alla regione territorialmente competente, ovvero da annotare direttamente sul registro disponibile anche presso la sede comunale di Nardò.

11A08663

MINISTERO DELL'INTERNO

Conclusione del procedimento avviato nei confronti dell'Azienda sanitaria locale di Pavia, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Ministero dell'Interno del 21 giugno 2011, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale di Pavia.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'Interno http://interno.it

11A09214

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fosso Bottaccio nel comune di Gualdo Tadino.

Con decreto 19 maggio 2010, n. 277, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 2011, registro n. 9, foglio n. 176, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fosso Bottaccio nel comune di Gualdo Tadino (Perugia), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 65 p.lle 1109 e 1110.

11A09154

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fiume Romanò, nel comune di Marina di Gioiosa Jonica.

Con decreto 31 marzo 2011, n. 1278, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 2011, registro n. 9, foglio n. 192, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fiume Romanò nel comune di Marina di Gioiosa Jonica (Reggio-Calabria), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 18 p.lla 1225.

11A09155

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo Vaio delle Tezze, nel comune di Rivoli Veronese.

Con decreto 19 maggio 2010, n. 280, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 2011, registro n. 9, foglio n. 182, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo Vaio delle Tezze nel comune di Rivoli Veronese (Verona), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 21 p.lla 1014.

11A09156

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico, nel comune di Ostiglia

Con decreto 19 maggio 2010, n. 275, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 2011, registro n. 9, foglio n. 187, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico nel comune di Ostiglia (Mantova), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 41 p.lle 310 e 311.

11A09157

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di sedime ex fosso in località Pozzetto, nel comune di Castelplanio.

Con decreto 19 maggio 2010, n. 279, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 2011, registro n. 9, foglio n. 178, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di sedime ex fosso in loc. Pozzetto nel comune di Castelplanio (Ancona), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 6 p.lle 425 e 428.

11A09158

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rycarfa 20, 50 e 100 mg compresse per cani».

Decreto n. 59 dell'8 giugno 2011

Procedura decentrata N. IE/V/0239/002-004/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario RYCARFA 20, 50 E 100 mg compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Società KRKA d.d., Novo Mesto con sede in Šmarješka Cesta,6 , 8501 - Novo Mesto (Slovenia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Rycarfa 20 mg:

scatola con 20 compresse - A.I.C. n. 104200011

scatola con 50 compresse - A.I.C. n. 104200023

scatola con 100 compresse - A.I.C. n. 104200035

scatola con 500 compresse - A.I.C. n. 104200047

Rycarfa 50 mg:

scatola con 20 compresse - A.I.C. n. 104200050

scatola con 50 compresse - A.I.C. n. 104200062

scatola con 100 compresse - A.I.C. n. 104200074

scatola con 500 compresse - A.I.C. n. 104200086

Rycarfa 100 mg:

scatola con 20 compresse - A.I.C. n. 104200098

scatola con 50 compresse - A.I.C. n. 104200112

scatola con 100 compresse - A.I.C. n. 104200124

scatola con 500 compresse - A.I.C. n. 104200136

Composizione:

Rycarfa 20 mg: 1 compressa contiene:

Principio attivo: Carprofene 20 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Rycarfa 50 mg: 1 compressa contiene:

Principio attivo: Carprofene 50 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Rycarfa 100 mg: 1 compressa contiene:

Principio attivo: Carprofene 100 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cani.

Indicazioni terapeutiche: Riduzione dell'infiammazione e del dolore causati da disturbi muscolo-scheletrici e dalla malattia articolare degenerativa. Follow-up dell'analgesia parenterale nella gestione del dolore post-operatorio.

Validità: Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: due anni.

Riporre le mezze compresse nel blister aperto e utilizzare entro 24 ore.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

11A08706

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 47/20LUG10/VIIICdA adottata dal consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari in data 20 luglio 2010.

Con ministeriale n.24/V1/0010586/MA004.A007NET-L-38 del 13 giugno 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 47/20LUG10/VIIICdA adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV), in data 20 luglio 2010, concernente l'approvazione delle tabelle per il calcolo della riserva matematica per il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, nonché per la riserva matematica di cui all'art. 2, della legge n. 45/1990.

11A08664

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 25 febbraio 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/0010291/CONS-L-25/MA004.A007 dell'8 giugno 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), in data 25 febbraio 2010, concernente l'aggiornamento delle tabelle per il calcolo della riserva matematica ai fini della quantificazione degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi e dei riscatti previsti dal nuovo regolamento.

11A08665

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Vermentino di Sardegna» e del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Esaminata la domanda presentata dalla organizzazione di categoria Coldiretti Sardegna, per il tramite della Regione autonoma Sardegna, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Vermentino di Sardegna.

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione autonoma Sardegna sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione dei giorni 24 e 25 maggio 2011, presente il funzionario della Regione Sardegna parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VERMENTINO DI SARDEGNA».

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Vermentino di Sardegna»;

«Vermentino di Sardegna» - Frizzante;

«Vermentino di Sardegna» - Spumante.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Vermentino: minimo 85%; possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca (non aromatici) idonei alla coltivazione nella regione Sardegna - iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

Le uve devono essere prodotte nella regione Sardegna.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna» devono essere quelle atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.500 ceppi per ettaro per i vigneti in coltura specializzata, calcolata sul sesto di impianto.

I terreni, i sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da consentire di ottenere uve e vini aventi le caratteristiche prescritte.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva a ettaro non dovrà superare le 16 tonnellate in coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'intera superficie coperta dalla vite.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.

Fermi restando i limiti di resa uva/vino, l'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata ma può confluire nella indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» se ne possiede le caratteristiche previste dal relativo disciplinare di produzione.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione ed imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma, è consentito, ai sensi del reg. CE n. 607/2009, art. 6, paragrafo 4, ultimo capoverso, che le operazioni di elaborazione ed imbottigliamento delle tipologie Spumante e Frizzante, siano effettuate anche al di fuori della regione Sardegna.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Vermentino di Sardegna» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.

È consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora detta resa superi questo limite, ma non l'80%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata, ma può essere qualificata con la indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» se ne possiede le caratteristiche previste dal relativo disciplinare di produzione. Oltre la resa dell'80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Vermentino di Sardegna»:

colore: giallo paglierino, con leggeri riflessi verdolini;

odore: caratteristico delicato e gradevole;

sapore: dal secco all'amabile, caratteristico, fruttato, fresco, sapido, con leggero retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

«Vermentino di Sardegna» frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino, con leggeri riflessi verdolini;

odore: gradevole, fruttato, caratteristico;

sapore: dal secco all'amabile, caratteristico, frizzante;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

«Vermentino di Sardegna» spumante:

spuma: intensa fine e persistente;

colore: giallo paglierino, con leggeri riflessi verdolini;

odore: caratteristico, delicato e gradevole;

sapore: da brut nature a demi - sec, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%, di cui almeno 10 svolti;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna» destinati al consumo, ad esclusione dei vini frizzanti e spumanti, deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Per i vini «Vermentino di Sardegna» e «Vermentino di Sardegna» frizzante è obbligatorio, qualora ne abbiano le caratteristiche, riportare l'indicazione del termine amabile.

Art. 8.

Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna», devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro di capacità inferiore o uguale a litri 1,5, chiuse con tappo di sughero o in alternativa con le altre chiusure previste dalle attuali norme in vigore ad esclusione del «tappo corona».

Per il vino «Vermentino di Sardegna» spumante non è altresì consentito il tappo a fungo in plastica, ad eccezione delle bottiglie con capacità uguale o inferiore a litri 0,375.

11A08569

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese di 61 società cooperative aventi sede nelle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto. (Avviso n. 03/2011).

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria di cui all'allegato elenco, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-octiesdecies, secondo comma del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi, divisione IV, Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Trento.

ELENCO N. 3 / 2011 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE ART. 2545/18 2° comma

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
1	UNISERVICE SOC COOP IN LIQUIDAZIONE	PZ	POTENZA	BASILICATA	00920410768	12/12/2005	
2	COOPERATIVA DI LAVORO ORIENTE	CS	RENDE	CALABRIA	01408600789	24/01/1997	
3	ARINTHA SERVICES - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CS	PIETRAFITTA	CALABRIA	02255560787	29/03/2004	**CCI**
4	EURO SERVICE SOC. COOP	CZ	CARAFFA DI CATANZARO	CALABRIA	02150350797	20/12/2004	
5	CENTRALE ORTOFRUTTICOLA E AGRUMARIA DELLA PIANA DI S.EUFEMIA- SAN GIUSEPPE LAVORATORE	CZ	PIANOPOLI	CALABRIA	82006520793	22/09/2005	
6	SOVERATO 2000 PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	CZ	SOVERATO	CALABRIA	02221310796	18/12/2003	**LEGA**
7	GLOBAL SERVICES 2000 IN LIQUIDAZIONE	CZ	LAMEZIA TERME	CALABRIA	02959780962	07/02/2005	
8	COOPERATIVA AGRICOLA E CONDUZIONE TERRENI	CZ	SOVERIA MANNELLI	CALABRIA	00359870797	05/04/2005	
9	SCILLA 2000- SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	RC	SCILLA	CALABRIA	01596350809	01/04/2003	**UNCI**
10	ALFA COOP. CONSUMO DUE LAZZARO SOCIETA COOPERATIVA	RC	MOTTA SAN GIOVANNI	CALABRIA	00619130800	17/01/1995	**UNCI**
11	G3PRESS PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	RC	REGGIO CALABRIA	CALABRIA	02060250806	29/12/2003	**UNCI**
12	NEO GLOBAL SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	SA	EBOLI	CAMPANIA	03830230656	22/11/2005	
13	EDIL PIETRA- PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SA	CAMEROTA	CAMPANIA	03492890656	29/12/2003	**CCI**
14	SERVICE COPA - SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	SA	PAGANI	CAMPANIA	03587930656	07/10/2005	
15	COOP CENTROSERVIZI ROVERI	BO	SALA BOLOGNESE	EMILIA R.	01908981200	01/01/2004	
16	EUROLINE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BO	CASTELLO DI SERRAVALLE	EMILIA R.	07149351004	27/11/2003	
17	ALPE ALLEVA	BO	CASTEL MAGGIORE	EMILIA R.	01349500221	04/06/1996	
18	MUGHAL - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BO	ZOLA PREDOSA	EMILIA R.	02153171208	22/03/2005	
19	CASTELVETRO ROSY PICCOLA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	MO	VIGNOLA	EMILIA R.	02793730363	28/12/2004	
20	PIGNATARI SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	LT	PRIVERNO	LAZIO	00900830597	30/12/1998	
21	L'ALBA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	LT	TERRACINA	LAZIO	00251210597	12/12/1998	
22	ABA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	RM	ROMA	LAZIO	03846301004	16/04/2004	
23	CASTELLO - SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	RM	ROMA	LAZIO	03012780585	17/11/1989	
24	LA GIOCOSA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	80115650584	21/12/2004	
25	POLITECNICA - SOCIETA COOPERATIVA	RM	ROMA	LAZIO	06782971003	05/04/2004	**UNCI**
26	EDIZIONI RISMOL	RM	ROMA	LAZIO	05307220581	22/12/1983	
27	LA SERENITA	RM	ROMA	LAZIO	06007080580	21/05/1984	
28	BANGLACOOP SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BG	BERGAMO	LOMBARDIA	02992990164	13/05/2004	
29	ADDA BLU - SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	LC	PADERNO D'ADDA	LOMBARDIA	01426130132	18/10/1990	
30	TRADE WORK SOC. COOP.	MI	MILANO	LOMBARDIA	11868060150	11/10/1999	
31	EURO.GEST SOC.COOP. IN LIQUIDAZIONE	MI	MILANO	LOMBARDIA	12602580156	16/10/2002	**AGCI**
32	LA NUOVA FATTORIA - SOC. COOP. AGRIC. IN LIQUIDAZIONE	VA	ARCISATE	LOMBARDIA	02201200124	10/03/2006	
33	FREE SHOPPING PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	AN	ANCONA	MARCHE	02110590425	16/11/2004	**AGCI**
34	UNO 3 TRE - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	AN	ANCONA	MARCHE	02102210420	03/09/2004	**AGCI**
35	COPAM COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI MERIDIONALI	CB	TERMOLI	MOLISE	00697630705	02/10/1997	**LEGA**
36	ARTIS 2000 SOCIETA COOPERATIVA	TO	RIVAROLO CANAVESE	PIEMONTE	01860890068	27/01/2003	
37	AQUARIUS SOCIETA COOPERATIVA	TO	TORINO	PIEMONTE	06605060018	03/04/1997	
38	IMAGO SOCIETA COOPERATIVA	TO	TORINO	PIEMONTE	06912250013	18/12/1998	**UNCI**
39	COOPERATIVA PASSAGGI A NORD OVEST	TO	TORINO	PIEMONTE	06154760018	21/12/1998	**UNCI**
40	ELENA SOCIETA COOPERATIVA	TO	SETTIMO TORINESE	PIEMONTE	02191210018	30/10/1996	**LEGA**

ELENCO N. 3 / 2011 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE ART. 2545/18 2° comma							
N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
41	GALILEO COOP.	VC	LIVORNO FERRARIS	PIEMONTE	01580780029	18/07/1990	
42	LA BOTTEGA DI FARLEN - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BA	BARI	PUGLIA	05703170729	29/12/2004	
43	LIBERTA E LAVORO SOCIETA COOPERATIVA	BA	CONVERSANO	PUGLIA	02731650723	29/10/1996	**LEGA**
44	9 B SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO	BR	BRINDISI	PUGLIA	01724130743	14/12/2004	
45	CIELLE COSTRUZIONI PICCOLA SOC.COOP.	FG	LESINA	PUGLIA	03011300716	14/06/2004	
46	EURO COOP. SOCIETA COOPERATIVA IN LIQ.	FG	LESINA	PUGLIA	07783960631	07/12/2004	
47	LA METEORA SOC. COOP. EDILIZIA	TA	TARANTO	PUGLIA	80011350735	27/05/1994	**LEGA**
48	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LO ZODIACO	TA	TARANTO	PUGLIA	80011270735	26/05/1994	**LEGA**
49	COOPERATIVA STAMPACE - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA IN LIQ.	CA	CAGLIARI	SARDEGNA	01073090928	08/06/2004	**LEGA**
50	POLISPORTIVA COOPERATIVA SULCIS IN LIQ	CA	CARBONIA	SARDEGNA	01550560922	30/11/2004	**LEGA**
51	EMMEBIEMME PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	CA	CAGLIARI	SARDEGNA	02748940927	23/05/2005	**AGCI**
52	REWIND - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	CA	CAGLIARI	SARDEGNA	02593920925	27/12/2004	**LEGA**
53	SIRIO SERVIZI	SS	SASSARI	SARDEGNA	01667010902	26/10/2004	**CCI**
54	ALTA MAREMMA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	GR	CINIGIANO	TOSCANA	01259300539	08/03/2006	
55	EN.GE.CO. GENERAL ENGINEERING IN LIQ.	LI	LIVORNO	TOSCANA	01485970485	08/10/1991	
56	L'ISTRICE SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	LI	ROSIGNANO MARITTIMO	TOSCANA	00762200491	08/10/1991	
57	GRIFO FIDI SOC.COOP. IN LIQ.	PG	PERUGIA	UMBRIA	02103090540	22/11/2004	**AGCI**
58	COOPERATIVA 01 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	PG	PERUGIA	UMBRIA	01284080544	18/07/1996	**UNCI**
59	SARTORIA DI FABRO	TR	FABRO	UMBRIA	00735370553	27/10/2000	
60	FUTURA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	PD	CADONEGHE	VENETO	03662930282	26/01/2005	**AGCI**
61	LE PALMIER SOC. COOP. IN LIQ.	VR	VERONA	VENETO	02876670239	04/11/2004	**CCI**

11A08703

Avvio del procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese di 97 società cooperative aventi sede nelle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto. (Avviso n. 02/2011).

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/90, che è avviato il procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria di cui all'allegato elenco, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-octiesdecies, secondo comma del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 – tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi, Divisione IV, Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dr.ssa Silvia Trento.

ALLEGATO

ELENCO N. 2 / 2011 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE ART. 2545/18 2° comma							
N.	**COOPERATIVA**	**PR**	**SEDE**	**REGIONE**	**COD. FISC.**	**LIQ. VOL.**	**ADESIONE**
1	AZZURRO 86	AQ	AVEZZANO	ABRUZZO	01104650666	27/02/1993	**UNCI**
2	LUCKY INTERNATIONAL	CH	CHIETI	ABRUZZO	01726830696	28/12/2001	
3	ASSISTENZA VESTINA	PE	PESCARA	ABRUZZO	00430800680	29/12/1992	**CCI**
4	CUCI COOP. DI FARDELLA SOCIETA COOPERATIVA	PZ	FARDELLA	BASILICATA	01064800764	29/10/1995	**UNCI**
5	SANTA LUCIA SOC. COOP.	PZ	RIONERO IN VULTURE	BASILICATA	01002800769	30/04/2002	**UNCI**
6	AURORA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA DI PRODUZIONE E SERVIZI	CS	SANTA SOFIA D'EPIRO	CALABRIA	01189920786	27/09/1991	**CCI**
7	CONPAR ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI	CZ	LAMEZIA TERME	CALABRIA	02521870796	25/08/2005	
8	SOCIETA COOPERATIVA GI.MA. IN LIQUIDAZIONE	NA	CASORIA	CAMPANIA	04473011213	28/12/2004	
9	CEP LEGNO - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	NA	NAPOLI	CAMPANIA	03993161219	23/12/2004	
10	CONSORZIO TORRART	NA	TORRE DEL GRECO	CAMPANIA	03538251210	09/12/2003	
11	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	NA	NAPOLI	CAMPANIA	07732620633	21/09/2003	
12	FLOROVIVAISTICA S. ANNA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	NA	POMPEI	CAMPANIA	03959131214	28/12/2004	
13	LA VERDOLINO SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	NA	POZZUOLI	CAMPANIA	03174900633	28/09/2006	
14	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA S.ANTONIO	NA	TORRE DEL GRECO	CAMPANIA	03110300633	10/12/1998	
15	COOPERATIVA TECNICOM	NA	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	CAMPANIA	03075201214	19/10/2001	**UNICOOP**
16	TEOREMA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	NA	NAPOLI	CAMPANIA	01769880632	31/05/2005	**CCI**
17	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA FATIMA TRASPORTI	SA	PAGANI	CAMPANIA	03750420659	25/01/2005	
18	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA TRASPORTI AURORA	SA	ANGRI	CAMPANIA	03856540657	26/07/2005	
19	ORTOFRUTTA S.FRANCESCO	SA	PONTECAGNANO FAIANO	CAMPANIA	00725600654	29/12/2004	**UNCI**
20	LA STELLA, FIGLI IN BUONE MANI - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQ.	BO	BOLOGNA	EMILIA R.	01877931202	03/07/2006	
21	VIMANA SOC. COOP.	BO	BOLOGNA	EMILIA R.	02392980377	05/06/1995	
22	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA MONTE MARIO IN LIQ.	BO	SASSO MARCONI	EMILIA R.	01570861201	19/11/2004	
23	SOC. COOP. BOLOGNA CORSE	BO	BOLOGNA	EMILIA R.	03667960375	04/02/1997	
24	C.I.F.E. CONSORZIO IMOLESE FINITURE NELL'EDILIZIA	BO	IMOLA	EMILIA R.	03981100377	05/07/1994	
25	PROGETTO MERCATORE	BO	CREVALCORE	EMILIA R.	01738061207	15/01/2003	
26	ELCOOP	BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	EMILIA R.	03829630379	03/07/2003	
27	MARKET VERDE - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQ	BO	CASTEL D'AIANO	EMILIA R.	04010270371	18/01/2005	
28	EURO-CAR- SERVICE PSCARL IN LIQUIDAZIONE	MO	MODENA	EMILIA R.	02685180362	20/12/2004	**UNCI**
29	TRAEDI PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	MO	MODENA	EMILIA R.	02768740363	10/12/2004	**UNCI**
30	COOPERATIVA SERENA	PC	PIACENZA	EMILIA R.	01302850332	29/03/2004	
31	CENTRO MOTO STYLE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	PC	PIACENZA	EMILIA R.	01281630333	21/01/2005	**UNCI**
32	ANTARES	GE	GENOVA	LIGURIA	01340020997	27/12/2005	**CCI**
33	BARGONE - COOPERATIVA EDILIZIA	GE	CASARZA LIGURE	LIGURIA	01114750100	15/01/2001	**CCI**
34	COOPERATIVA GENERAL SERVICE IN LIQUIDAZIONE	SV	SAVONA	LIGURIA	01384790091	06/04/2005	
35	TECNO COOP SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BG	VERDELLINO	LOMBARDIA	03055990166	12/10/2005	**UNCI**
36	HOLDING SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BS	BRESCIA	LOMBARDIA	02499080980	19/05/2005	**UNCI**
37	LE DIMORE DEL GARDA - VALSABBIA IN LIQ.	BS	BRESCIA	LOMBARDIA	03615810177	07/11/2006	**CCI**
38	MARMI - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQ.	BS	REZZATO	LOMBARDIA	00275410173	17/12/2007	**CCI**
39	BEATRIS 2002 PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	CR	MONTODINE	LOMBARDIA	01278690191	07/10/2006	
40	ARGO'S SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	MI	PIEVE EMANUELE	LOMBARDIA	04595910961	30/01/2006	

ELENCO N. 2 / 2011 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE ART. 2545/18 2° comma

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
41	ALL SERVICES SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	MI	MILANO	LOMBARDIA	07242940018	13/03/2006	
42	UNION COOP IN LIQ	MI	CINISELLO BALSAMO	LOMBARDIA	02823480963	15/01/2004	UNCI
43	COOPERATIVA OMEGA	MI	MILANO	LOMBARDIA	12636600152	11/12/2002	UNCI
44	LIBRARIA	PV	PAVIA	LOMBARDIA	01155780180	16/07/1996	
45	COOPERATIVA DEL VARESOTTO IN LIQ.	VA	FAGNANO OLONA	LOMBARDIA	01707350128	16/07/1998	UNCI
46	CO.GE.SAN. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	AP	MONSAMPOLO DEL TRONTO	MARCHE	01373910445	04/03/2002	
47	SCF- SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	MC	VISSO	MARCHE	01444600439	26/05/2008	UNCI
48	MOSCOSA 2000 SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	FR	FILETTINO	LAZIO	01756090609	29/12/2009	
49	PEGASO PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	LT	PONTINIA	LAZIO	02060920598	10/02/2005	UNICOOP
50	AZIONE AMBIENTE 99	RI	RIETI	LAZIO	00887640571	27/05/2004	
51	ANIELLO 2000 - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	RI	RIETI	LAZIO	00890450570	03/06/2004	AGCI
52	ROMA SERVIZI 2001- SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	06450181000	25/02/2004	
53	COOP EURO PARKING ATTENDANT	RM	ROMA	LAZIO	06300371009	27/12/2004	
54	DELTA 90 SOCIETA DI PRODUZIONE E LAVORO	RM	ROMA	LAZIO	03913791004	09/03/2004	
55	BUILDING PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	RM	ROMA	LAZIO	06348871002	24/06/2003	
56	AICI FORM SUD	RM	ROMA	LAZIO	07569421006	27/05/2004	
57	SOCIETA COOPERATIVA FUTURA 93	RM	MONTEROTONDO	LAZIO	04374621003	28/03/2003	
58	BERSEK PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	RM	ROMA	LAZIO	06174381001	16/10/2003	
59	LA FAVORITA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	RM	ROMA	LAZIO	06090940583	13/03/2002	AGCI
60	NAVAL TRE G - SOCIETA COOPERATIVA	RM	ROMA	LAZIO	06633660581	05/05/2003	
61	OPITOUR DUEMILA	RM	ROMA	LAZIO	05353131005	24/03/2003	
62	ZEFIRO PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	06914061004	10/06/2004	AGCI
63	TRASIMENUM SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	RM	ROMA	LAZIO	96045550587	21/12/1995	
64	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA CELIO	RM	ROMA	LAZIO	80401010584	11/12/2003	
65	CO.S.S.T.A. AZZURRA 90	RM	ANZIO	LAZIO	03879971004	29/12/1997	CCI
66	ICOA - SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	01877970598	09/08/2005	
67	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA FINCOOP NETTUNO	RM	ROMA	LAZIO	04322101009	10/06/1996	UNCI
68	ELLE I SOCIETA COOPERATIVA SIGLABILE ELLE I	RM	ROMA	LAZIO	0765313018	14/11/2001	UNCI
69	ALESSIA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA DI SERVIZI	BI	BIELLA	PIEMONTE	02045430028	31/03/2005	UNICOOP
70	GIULIA PICCOLA SOCIETA DI SERVIZI	BI	BIELLA	PIEMONTE	02045410020	31/03/2005	UNICOOP
71	COOPERATIVA EDILIZIA LA GIOCONDA	TO	TORINO	PIEMONTE	00205410053	18/04/2000	
72	IL PARADISO PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	TO	TORINO	PIEMONTE	08099660014	29/05/2003	
73	AZIENDA AGRICOLA ROURE - SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	94541320019	22/11/2005	
74	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA MONICA	TO	TORINO	PIEMONTE	05017540013	27/12/2001	UNCI
75	IMPRESA RISTORAZIONE E SERVIZI SIGLABILE IRIS SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	TO	SETTIMO TORINESE	PIEMONTE	07566700014	05/07/2004	UNCI
76	MEDIA SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA SIGLABILE MEDIA SERVIZI -S.C. IN LIQUIDAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	07557590010	17/04/2007	UNCI
77	SAN GIORGIO SERVICE	BA	GRAVINA IN PUGLIA	PUGLIA	05421250720	07/04/2004	CCI
78	S.RITA V - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	FG	SAN MARCO IN LAMIS	PUGLIA	00373580711	19/01/1977	
79	LA CICOGNA - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FG	CERIGNOLA	PUGLIA	03086360710	15/02/2006	
80	HOUSE POINT PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	CA	CAGLIARI	SARDEGNA	02626910927	09/03/2007	LEGA

ELENCO N. 2 / 2011 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE ART. 2545/18 2° comma

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
81	OIKOS DUEMILA SOC COOP IN LIQUIDAZIONE	CA	VILLASOR	SARDEGNA	02201340920	17/07/2008	CCI
82	L'EURO CAGLIARITANA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	CA	CAGLIARI	SARDEGNA	02717620922	29/12/2005	
83	SANT' ISIDORO PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SS	PORTO TORRES	SARDEGNA	02071830901	16/12/2005	
84	COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA RENICCI IN LIQUIDAZIONE	AR	ANGHIARI	TOSCANA	00300720513	13/07/2007	LEGA
85	EUROPA	FI	FIRENZE	TOSCANA	04305930481	11/12/1998	
86	LIRA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	FI	CAMPI BISENZIO	TOSCANA	03782340651	17/06/2004	
87	HT IMPIANTI PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	PI	CALCI	TOSCANA	01470150507	29/12/2004	
88	VERDE VITA IN LIQUIDAZIONE	PI	CALCI	TOSCANA	01640510507	19/10/2004	UNCI
89	SDF SERVICE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	PI	SAN GIULIANO TERME	TOSCANA	01644410506	03/03/2006	UNCI
90	SIENABIO - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	SI	SIENA	TOSCANA	01026890523	27/04/2005	
91	COOPERATIVA DI CONSUMO DI MELLAME	BL	ARSIE'	VENETO	00080130255	23/04/2003	CCI
92	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA C.R.M. COOPERATIVA RUMENI MURATORI	PD	PONTE SAN NICOLO	VENETO	03858960283	23/06/2005	
93	S.A.ER.SERVIZI AUSILIARI E RISTORAZIONE	PD	CADONEGHE	VENETO	03438360285	16/05/2005	UNCI
94	TECNOSERVIZI SOCIETA COOPERATIVA	VE	VENEZIA	VENETO	02845200274	25/05/2005	UNICOOP
95	ESSE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	VE	VENEZIA	VENETO	02862690274	18/10/2005	UNICOOP
96	UNION FAKRI - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	VI	GAMBUGLIANO	VENETO	03104210244	18/03/2004	
97	NUOVA COOPERATIVA DE SANTIS CON SIGLA NUOVA COOP. DE SANTIS	VR	VERONA	VENETO	02061910234	06/02/1997	CCI

11A08704

Avvio del procedimento per lo scioglimento di 108 società cooperative aventi sede nelle regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto. (Avviso n. 06/2011).

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 – tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi, Divisione IV, Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dr.ssa Silvia Trento.

ALLEGATO

ELENCO N. 6/2011 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE AI SENSI DELL' ART. 2545 septiesdecies c.c.							
N.	**DENOMINAZIONE**	**SEDE**	**PR**	**REGIONE**	**CODICE FISCALE**	**costit.**	**ADESIONE**
1	COOPERATIVA ARCOBALENO	MONTESILVANO	PE	ABRUZZO	01988350698	22/10/2001	
2	POLLINIA SOCIETA COOPERATIVA	CASTROVILLARI	CS	CALABRIA	02518250788	23/08/2002	
3	GE.LI.DA. SOCIETA COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02693870780	24/02/2005	
4	DON LUIGI MALETTA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	COSENZA	CS	CALABRIA	02603470788	02/12/2003	
5	EUROSUD	CASSANO ALLO IONIO	CS	CALABRIA	02451360784	04/10/2001	
6	IDEA	ORSOMARSO	CS	CALABRIA	02678610789	20/12/2004	
7	A.P.AG.- SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02522120787	02/10/2002	
8	CASARTIGIANFIDI	COSENZA	CS	CALABRIA	02424600787	24/05/2001	
9	C.E.S.M. SOCIETA COOPERATIVA EDILE SERVIZI MANUTENZIONE	CASTROVILLARI	CS	CALABRIA	02060180599	31/07/2001	
10	NUOVA NEPTUNIA CART	SCALEA	CS	CALABRIA	01742910597	20/11/1995	
11	IL CASTELLO	SPEZZANO ALBANESE	CS	CALABRIA	02630130785	25/03/2004	
12	OLEIFICIO SOCIALE DEI DUE MARI	SETTINGIANO	CZ	CALABRIA	01411730797	11/11/1958	
13	PESCATORI IONICA ARAGONESE	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	CALABRIA	00913210795	18/06/1990	**LEGA**
14	ENOTRIA	REGGIO CALABRIA	RC	CALABRIA	02231800802	15/07/2003	**UNCI**
15	ASSISERVICE	MOSCHIANO	AV	CAMPANIA	02300560642	18/04/2002	**CCI**
16	JOKER SERVIZI	MELIZZANO	BN	CAMPANIA	06497941002	17/11/2005	
17	EURO 2004	VILLA LATERNO	CE	CAMPANIA	03070600618	14/06/2004	
18	NUOVA M.C.E.	CASAGIOVE	CE	CAMPANIA	02528390616	13/07/1998	
19	NUOVA COSTRUZIONI 2002	CASALUCE	CE	CAMPANIA	02838070619	18/01/2002	
20	TRANS VOLTURNO	GRAZZANISE	CE	CAMPANIA	02589530613	26/06/1999	
21	ONOREVOLE TEATRO CASERTANO	CASERTA	CE	CAMPANIA	02571380613	19/04/1999	
22	ORION SERVICE	VAIRANO PATENORA	CE	CAMPANIA	04723690964	27/01/2005	
23	PARKING GEST	CASTEL VOLTURNO	CE	CAMPANIA	02807470618	11/10/2001	
24	SIMPATIA	POZZUOLI	NA	CAMPANIA	03326740630	22/10/1980	
25	SERVIZI GLOBO	VILLARICCA	NA	CAMPANIA	07545941002	27/05/2003	
26	EURO LAVORI	POZZUOLI	NA	CAMPANIA	01419550635	29/03/1976	
27	LA SCALESE	SAN GIOVANNI VESUVIANO	NA	CAMPANIA	05628030636	21/12/1987	
28	COSTRUZIONI PAGANO	QUARTO	NA	CAMPANIA	03746170632	28/04/1982	**UNCI**
29	LA SORGENTE	ANGRI	SA	CAMPANIA	01072250655	23/10/1980	
30	ROVERI	ARGELATO	BO	EMILIA R.	03779220379	24/03/1998	
31	PETER PAN	MODENA	MO	EMILIA R.	02580740369	11/05/1999	**UNCI**
32	TETTO CASA	PIACENZA	PC	EMILIA R.	01284240338	15/12/1999	
33	CAIT IMPIANTI	RIMINI	RN	EMILIA R.	03482570409	13/01/2005	
34	QUADRIFOGLIO SERVIZI	CASTROCIELO	FR	LAZIO	02113010603	14/07/1999	
35	SY.V.EN.	LATINA	LT	LAZIO	01948530595	21/09/1999	**CCI**
36	2D	CISTERNA DI LATINA	LT	LAZIO	02282370598	27/09/2005	
37	FILENI SERVICES PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	LATINA	LT	LAZIO	01875150599	03/04/1998	
38	T.E.M.A.	LATINA	LT	LAZIO	02217060595	12/07/2004	
39	TRASFORMOTO	BORGO VELINO	RI	LAZIO	00902900570	04/04/2000	**UNCI**
40	RPG SERVIZI	RIETI	RI	LAZIO	00982060576	22/07/2005	
41	MEDIATRANSPORT	ROMA	RM	LAZIO	05396991001	06/05/1997	

ELENCO N. 6/2011 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE AI SENSI DELL' ART. 2545 septiesdecies c.c.							
N.	**DENOMINAZIONE**	**SEDE**	**PR**	**REGIONE**	**CODICE FISCALE**	**costit.**	**ADESIONE**
42	VITTOZZI PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	NETTUNO	RM	LAZIO	07013381004	21/03/2002	
43	TIDEI 57	ROMA	RM	LAZIO	05905361001	20/12/1999	
44	THE VILLAGE	ROMA	RM	LAZIO	08293511005	27/12/2004	
45	APOLLONIA	ROMA	RM	LAZIO	06378891003	14/12/2000	**UNICOOP**
46	SOLUZIONI 2000	ARICCIA	RM	LAZIO	05258521003	15/02/1997	
47	E.S.I.F.- cooperativa sociale edile di inserimento e formazione	ROMA	RM	LAZIO	08050811002	09/06/2004	**CCI**
48	COOP.CAVALIERI OSPEDALIERI DI S.GIOVANNI IN GERUSALEMME	ROMA	RM	LAZIO	08566781004	21/06/2005	
49	STORM PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	RM	LAZIO	07570381009	16/06/2003	
50	AGRICOLA TUSCOLANA CINCINNATO	ROMA	RM	LAZIO	84002640583	01/06/1978	**CCI**
51	CO.RE.T.	ARDEA	RM	LAZIO	07255111002	29/10/2002	
52	D.E.A. SERVICE	GUIDONIA MONTECELIO	RM	LAZIO	05443101000	17/01/1998	**UNICOOP**
53	LA RINASCENTE	ROMA	RM	LAZIO	08441841007	14/03/2005	
54	BLU SERVICE	ROMA	RM	LAZIO	06937891007	29/01/2002	
55	SERIARTE ECOLOGICA -MADE IN JAIL- SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	RM	LAZIO	08348970586	03/03/1988	
56	BETA SERVICES	FIUMICINO	RM	LAZIO	07965601003	08/04/2004	**LEGA**
57	G.R.L. MULTISERVICE	ROMA	RM	LAZIO	00921520573	11/04/2001	**CCI**
58	SOSTEGNO	ROMA	RM	LAZIO	04701361000	29/04/1994	**CCI**
59	SAN CAMILLO 90	ROMA	RM	LAZIO	03882711009	10/05/1990	**UNCI**
60	VELLETRI DAY- PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	RM	LAZIO	07715061003	10/11/2003	**CCI**
61	MITEC MANUTENZIONI E TUBAZIONI SOCIETA COOPERATIVA	ROMA	RM	LAZIO	01858760596	27/02/1998	
62	PEGASUS	ROMA	RM	LAZIO	07140961009	09/07/2002	
63	MASTER SERVICE	GUIDONIA MONTECELIO	RM	LAZIO	02088530593	31/05/2006	
64	MINERVA - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	VALMONTONE	RM	LAZIO	05972501000	11/02/2002	**CCI**
65	CONSORZIO FALCO	GENOVA	GE	LIGURIA	01238220998	28/06/2001	**CCI**
66	ISTUDESS	GENOVA	GE	LIGURIA	03287040103	21/10/1991	**CCI**
67	EUROPEAN	TREVIGLIO	BG	LOMBARDIA	03201670167	03/03/2005	
68	ALBA	TREVIGLIO	BG	LOMBARDIA	03189730165	21/01/2005	
69	NEW LOG	BRESCIA	BS	LOMBARDIA	02519220988	21/04/2001	
70	MONDO MODA	CASTENEDOLO	BS	LOMBARDIA	01984370351	20/12/2001	**CCI**
71	ERICA	MILANO	MI	LOMBARDIA	03913390963	27/03/2003	**CCI**
72	SOLEIL	PAVIA	PV	LOMBARDIA	01943730182	08/01/2002	
73	COOPY LINK	VARESE	VA	LOMBARDIA	02721240121	06/05/2002	**CCI**
74	EURO SERVICE	GERENZANO	VA	LOMBARDIA	02473680128	29/10/1998	
75	PLURISERVIZI SOCIO SANITARI - COOPERATIVA SOCIALE	SAN GINESIO	MC	MARCHE	01459040430	11/04/2002	**UNCI**
76	MULTISERVICE	CINGOLI	MC	MARCHE	01437380437	03/08/2003	
77	LE COLLINE DELLE MARCHE	MACERATA	MC	MARCHE	01490500434	07/05/2003	
78	BABY BIRBA PARKING	CASTELRAIMONDO	MC	MARCHE	01436330433	24/07/2001	**UNCI**
79	EDILMANTO	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	02097250068	06/10/2005	**CCI**
80	COLLINA VERDE	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT	PIEMONTE	01344460058	10/05/2004	**CCI**

ELENCO N. 6/2011 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE AI SENSI DELL' ART. 2545 septiesdecies c.c.							
N.	**DENOMINAZIONE**	**SEDE**	**PR**	**REGIONE**	**CODICE FISCALE**	**costit.**	**ADESIONE**
81	NUOVA SERVIZI	BRA	CN	PIEMONTE	03005920040	31/08/2004	
82	ATHENA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	ALBA	CN	PIEMONTE	03001360043	12/07/2004	**CCI**
83	ALBA	ALBA	CN	PIEMONTE	02981280049	02/03/2004	**CCI**
84	PRODUCTION KATI	VINOVO	TO	PIEMONTE	08934630016	13/07/2004	**UNCI**
85	LA PRIMA SORGENTE	TORINO	TO	PIEMONTE	07804610017	23/07/1999	**UNCI**
86	PLATINUM GROUP	IVREA	TO	PIEMONTE	08524630012	17/10/2002	
87	GLOBAL COOP	TORINO	TO	PIEMONTE	08590790013	28/01/2003	
88	L'ARIETE	TORINO	TO	PIEMONTE	07643070019	20/11/1998	
89	PROFESSIONE LAVORO	TORINO	TO	PIEMONTE	07879550015	24/12/1999	
90	COOPERATIVA SERVICE	GRAVELLONA TOCE	VB	PIEMONTE	01503350033	31/05/1994	
91	COLDIRETTI BARI	BARI	BA	PUGLIA	02617020728	18/09/1968	**CCI**
92	ARTIGIANFIDI	MANFREDONIA	FG	PUGLIA	92002600713	05/06/1985	
93	CENTESIMUS ANNUS SOC COOP SOCIALE	FOGGIA	FG	PUGLIA	02205590710	08/01/1997	
94	REAL PROPERTY	MANDURIA	TA	PUGLIA	02327540734	20/07/2000	
95	CONSORZIO ITTICO TARANTINO CON.I.T.	TARANTO	TA	PUGLIA	01785340736	29/03/1984	
96	CATTLE MILK	CASTELLANETA	TA	PUGLIA	02390960736	30/10/2001	**UNCI**
97	RESTAURANT	SETTIMO SAN PIETRO	CA	SARDEGNA	02842320927	01/10/2003	**CCI**
98	IS DELITZIAS	NURECI	OR	SARDEGNA	01005490956	23/03/2000	**UNCI**
99	C.M.S. ALLEVAMENTI	COSSOINE	SS	SARDEGNA	02010690903	05/07/2002	**UNCI**
100	PROGETTO E IMPEGNO	MORES	SS	SARDEGNA	01892460906	17/02/2000	**AGCI**
101	OMEGA SERVICE	FIRENZE	FI	TOSCANA	05233150480	29/05/2002	**CCI**
102	L'INCONTRO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	GIUNCUGNANO	LU	TOSCANA	01535520461	23/04/1994	
103	CONSORZIO COLTIVATORI DIRETTI - SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	VECCHIANO	PI	TOSCANA	00187780507	05/04/1960	**CCI**
104	LE FORMICHE ROSA	PECCIOLI	PI	TOSCANA	01730980503	19/01/2005	
105	TRASPOR SOCIETA COOPERATIVA ARTIGIANA	SIENA	SI	TOSCANA	01038240527	13/03/2001	**CCI**
106	IL CASTELLO DI PORETA	SPOLETO	PG	UMBRIA	02258980545	01/07/1997	
107	EDIL 2002	GUALDO CATTANEO	PG	UMBRIA	02285150542	04/02/1998	
108	ASIMA 2000	BADIA POLESINE	RO	VENETO	01277360291	25/03/2005	

11A08705

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-158) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.